



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL
16 aprile 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2014 in unica convocazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di integrazione dell'articolo 9 dello Statuto Sociale; modifica finalizzata a prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede Straordinaria ed in sede Ordinaria per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile.

La proposta prende spunto dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 91 del 18 giugno 2012 che, come noto, ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del codice civile prevedendo che, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione. Nel caso quindi di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto proporre la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale integrandolo con la possibilità di prevedere convocazioni successive alla prima.

In allegato viene riportato il raffronto fra il testo statutario attualmente in vigore e quello proposto.

Roma, 11 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE



Testo Vigente

ASSEMBLEA

ART. 9

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Nuovo Testo

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.